SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

n. 2

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 23 giugno al 6 luglio 1994)

INDICE

BALLESI: sul piano sanitario della regione Marche (4-00173) (risp. COSTA, *ministro della sanità*) *Pag.* 11

BISCARDI ed altri: sulla necessità di impartire disposizioni in merito alla costituzione di istituti scolastici nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti (4-00055) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 11

BRUGNETTINI, ANDREOLI: sulla razionalizzazione e riqualificazione della rete ospedaliera della regione Veneto (4-00211) (risp. COSTA, *ministro della sanità*) 13

CECCATO: sul questionario distribuito dall'AGE-Associazione genitori di Montecchio Maggiore (Vicenza) nelle scuole elementari e medie (4-00310) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 15

MERIGLIANO: sulla richiesta del requisito della cittadinanza italiana per l'accesso all'insegnamento nella scuola materna non statale (4-00166) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 24

NAPOLI: sui ritardi nell'emanazione di nuove norme per concorsi a sedi farmaceutiche (4-00098) (risp. LETTA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 25

PINTO: sulle iniziative da adottare per evitare che gli eventi che concorsero ad ispirare i contenuti ed i princìpi sanciti nella Costituzione siano cancellati nella memoria collettiva (4-00004) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 26

ROCCHI: sull'articolo 169, comma 6, del codice della strada concernente il trasporto di animali di piccola taglia (4-00019) (risp. FIORI, *ministro dei trasporti e della navigazione*) 29

RONCHI: sulla valorizzazione delle lingue, dei dialetti, delle culture e delle tradizioni locali (4-00243) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 30

BALLESI. - *Al Ministro della sanità*. - Premesso:

che si trova all'esame del consiglio regionale delle Marche il provvedimento programmatico a stralcio del piano sanitario regionale;

che tale piano tende chiaramente a penalizzare l'ospedale di Macerata sia in termini di posti-letto che di reparti autonomi dotati di posti-letto riservati;

che, in particolare, nel nuovo assetto 4 posti-letto del reparto di odontostomatologia sono stati soppressi ed assegnati all'ospedale di Ancona;

che la proposta non contiene la tabella di ripartizione dei posti-letto per ciascuna disciplina nè la dislocazione delle varie discipline nei singoli ospedali, in quanto si prevede che tali assegnazioni, per le singole province, saranno effettuate collegialmente dai direttori generali delle unità sanitarie locali, con prevedibili scelte campanilistiche e dilatazione dei tempi di attuazione,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro della sanità intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, affinchè gli indirizzi del piano sanitario della regione Marche siano improntati a criteri di razionalità ed efficienza, nel perseguimento degli interessi generali degli utenti di tale fondamentale servizio pubblico.

(4-00173)

(17 maggio 1994)

Risposta. - La succitata interrogazione rivolta dall'onorevole interrogante investe problematiche attinenti a funzioni amministrative che, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, risultano sottratte alle attribuzioni di questo Ministero e sono invece demandate all'esclusiva competenza delle regioni e delle unità sanitarie locali, quali strutture operative territoriali del Servizio sanitario nazionale.

Non si mancherà, quindi, di rispondere in merito non appena saranno stati acquisiti gli indispensabili elementi di risposta dalla regione Marche al riguardo interessata per il tramite del competente Commissariato del Governo a tal fine tempestivamente investito.

Il Ministro della sanità
Costa

(30 giugno 1994)

BISCARDI, CARPENEDO, LONDEI, VALLETTA. - *Al Ministro della pubblica istruzione*. - Premesso:

che la legge 31 gennaio 1994, n. 97, all'articolo 21 reca disposizioni particolari per i comuni montani con meno di 5.000 abitanti pre-

vedendo che possano essere ivi «costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado»;

che la circolare ministeriale n. 119, protocollo n. 11871, del 9 aprile 1994, recita testualmente che «nell'attuale fase l'esistenza di una norma primaria, entrata in vigore il 24 febbraio 1994, i cui sviluppi applicativi debbono essere ancora attentamente vagliati, consiglia di soprassedere ad azioni amministrative destinate a produrre effetto su tali specifiche realtà territoriali»;

che la citata circolare motiva il rinvio dell'attuazione della norma di che trattasi asserendo che «le modalità per tali operazioni di razionalizzazione verticale dovranno essere stabilite con apposita ordinanza», laddove il citato articolo 21 prevede che l'ordinanza ministeriale dovrà disciplinare esclusivamente l'assegnazione agli «istituti comprensivi» del personale direttivo proveniente da quello della scuola elementare o della scuola media di primo grado;

che dalla circolare ministeriale non è arbitrario evincere il senso di un rinvio *sine die* degli effetti di una norma legislativa che ha inteso porre in essere una innovazione significativa sia per la stabilizzazione territoriale della scuola dell'obbligo che per la salvaguardia della continuità spazio-temporale della formazione di base degli alunni,

gli interroganti chiedono di conoscere quali siano i tempi di attuazione dell'articolo 21 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e, in particolare, se la norma stessa andrà in vigore per l'anno scolastico 1994-1995, come gli scriventi vivamente sollecitano.

(4-00055)

(28 aprile 1994)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, volta a conoscere in quali tempi il Ministero intenda dare attuazione all'articolo 21 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente «Nuove disposizioni per le zone montane», considerato che nessuna precisa indicazione è stata in merito prevista dalla circolare n. 119 del 9 aprile 1994, contenente norme di aggiornamento per la razionalizzazione della rete scolastica.

Al riguardo, premesso che le ragioni addotte in tale circolare, a giustificazione dell'intento di soprassedere, per l'immediato, all'applicazione del citato articolo 21, erano state dettate soltanto da ragioni di opportunità connesse ai tempi occorrenti per un adeguato approfondimento delle conseguenze derivanti dall'innovazione, si desidera assicurare che è fermo proposito del Ministro impartire, quanto prima, le necessarie istruzioni, affinchè nei piccoli comuni montani, con meno di 5.000 abitanti, possano essere costituiti, già con effetto dall'anno scolastico 1994-1995, istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, in conformità appunto di quanto previsto dalla norma cui si è fatto riferimento nell'interrogazione.

Il Ministro della pubblica istruzione
D'Onofrio

(23 giugno 1994)

BRUGNETTINI, ANDREOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* – Premesso:

che l'articolo 117 della Costituzione prescrive che «La regione emana ... norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato» in varie materie fra le quali «beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera»;

che con le deliberazioni nn. 1779, 1780, 1781, 1782, 1873, 1784, 1785 e 1786 del 19 aprile 1994 la giunta regionale del Veneto ha dato attuazione alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 39, provvedendo alla razionalizzazione e alla riqualificazione della rete ospedaliera regionale sulla base dei criteri stabiliti dalla legge medesima in conformità a quanto predisposto dalla legge nazionale 30 dicembre 1991, n. 412, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

che i suddetti provvedimenti sono stati assunti, ai sensi dell'articolo 6 della citata legge regionale, previo parere della commissione consiliare competente per materia;

che, trattandosi di provvedimenti di pregnante rilevanza sia sotto il profilo istituzionale, sia sotto il profilo degli effetti, in quanto coinvolgono il problema della tutela di un valore primario, quale è la salute dei cittadini, il consiglio regionale ha approvato all'unanimità in data 24 febbraio 1994 la risoluzione n. 78 con cui si impegnavano la presidenza del consiglio e la giunta regionale a concordare una seduta generale del consiglio non appena la competente commissione avesse completato i suoi lavori;

che, nonostante la giunta ed il suo presidente abbiano più volte garantito il rispetto delle decisioni consiliari espresse nella succitata risoluzione n. 78, non è stato garantito il previsto dibattito consiliare preventivo all'assunzione da parte della giunta regionale dei provvedimenti succitati;

che le norme regionali sopracitate rispetto alla legislazione nazionale in materia di servizi sanitari e ospedalieri presentano vizi di illegittimità costituzionale per eccesso di delega;

che le norme nazionali contenute nella legge n. 412 del 1991 e nel decreto legislativo n. 502 del 1992 più volte citate regolano principalmente la riorganizzazione della rete dei servizi sanitari e ospedalieri e che in base all'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 la regione deve prevedere per ciascuna USL un ambito territoriale coincidente di norma con quello della provincia;

che la norma è espressione del disegno del legislatore nazionale che vuol dare ad ogni USL uno spazio di azione più ampio rispetto alla situazione precedente, nella quale le ridotte dimensioni delle USL sono state causa di notevoli disarmonie, di inefficienza dei servizi e di dispersione dei mezzi;

che la regione Veneto con le norme sopracitate non ha rispettato questa prescrizione delle norme nazionali, operando la riorganizzazione dei servizi ospedalieri sulla base delle vecchie delimitazioni territoriali delle USL; basti pensare che ne sono previste sei per la sola provincia di Verona;

che l'aver omesso, da parte della regione, di adottare la nuova delimitazione territoriale delle USL prima di emanare le norme sulla riorganizzazione dei servizi sanitari ed ospedalieri costituisce un insanabile

vizio di illegittimità costituzionale per eccesso di delega delle norme regionali oggetto della presente interrogazione;

che la citata legge n. 412 del 1991 prevede che la regione deve determinare i nuovi *standard* assistenziali sulla base di parametri espressamente previsti nella stessa legge «operando le trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti e le disattivazioni necessari per il raggiungimento dei parametri sopra indicati»;

che questa prescrizione postula che per ogni presidio ospedaliero, oggetto di modificazioni, vengano indicati i nuovi servizi da attivare in sostituzione di quelli soppressi;

che in realtà nei provvedimenti regionali oggetto delle presenti osservazioni, relativi alla soppressione di una decina di ospedali di base, vengono indicati in forma generica e perciò priva di ogni possibilità di identificazione i servizi da attivare in sostituzione di quelli soppressi;

che sempre sulla inammissibile genericità delle prescrizioni contenute nei provvedimenti regionali oggetto della presente interrogazione, nella scheda relativa all'ospedale di Cologna Veneta, incluso nell'USL n. 28, la prescrizione (che dovrebbe, secondo gli intenti del legislatore regionale, dare razionalità al servizio di assistenza) è contenuta nelle seguenti precise ed uniche espressioni: «Nello stabilimento di Cologna Veneta permane un'area medico-riabilitativa. I restanti spazi verranno riconvertiti con mutamenti di destinazione»; per quanto riguarda la scheda dell'USL n. 33 circa la destinazione di due ospedali (Isola della Scala e Villafranca) si legge: «Le attività chirurgiche, materno-infantili e di terapia intensiva dovranno essere concentrate in un unico stabilimento ospedaliero. Nell'altro stabilimento permane una attività medico-ribabilitativa decentrata. I restanti spazi verranno riconvertiti con mutamento di destinazione. Obiettivo strategico: ospedale unico»;

che con questa formulazione delle prescrizioni la genericità assume un livello assolutamente inusitato; infatti si prescrive che le attività ospedaliere dovranno essere concentrate in un unico stabilimento ospedaliero, senza identificare quale sia destinatario della norma soppressiva e quale sia destinatario della norma di sopravvivenza;

che analoghe generiche prescrizioni sono indicate nelle schede relative a tutti gli altri ospedali oggetto di radicali trasformazioni; la genericità della formulazione della nuova destinazione di questi presidi pone nel dubbio la stessa futura configurazione di tali presidi, che la legge regionale non può omettere di regolamentare;

che la legge n. 412 del 1991 ha prescritto tassativamente che non possono essere considerati presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale gli ospedali che non raggiungono «lo *standard* minimo di 120 posti-letto»;

che la legge regionale n. 39 del 1993 ha variato tale limite portandolo a 250 posti-letto; senza entrare nel merito delle ragioni tecniche che hanno portato a tale norma attuativa, si ritiene illegittima per eccesso di delega tale modificazione, che non è fondata su alcuna possibilità di deroga da parte del legislatore nazionale,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno assumere tutte le iniziative di competenza affinchè siano sospese le delibe-

razioni sopracitate e sia possibile, pienamente ed effettivamente, un significativo dibattito consiliare in merito alle questioni oggetto delle deliberazioni stesse.

(4-00211)

(18 maggio 1994)

Risposta. – La complessa questione relativa alla nuova organizzazione territoriale e gestionale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, richiamata nell'interrogazione con riferimento a due concrete situazioni presenti nella regione Veneto, rimanda alle disposizioni normative sancite dal decreto legislativo n. 502 del 1992, modificato dal successivo decreto legislativo n. 517 del 1993, laddove, al comma 2 dell'articolo 2, si legge che spetta «in particolare alle regioni la determinazione dei princìpi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di funzionamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere».

L'interpretazione letterale di tale disposizione normativa generale sembra escludere il «vizio di legittimità costituzionale per eccesso di delega», almeno nei termini espressi dagli onorevoli interroganti, poichè il principio contenuto nel dettato normativo sopra esposto concede alle regioni, anche in virtù dell'articolo 117 della Costituzione, un'ampia discrezionalità sia sul piano normativo-organizzativo che gestionale.

Riguardo, invece, al limite minimo di 120 posti-letto, fissato dall'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (legge finanziaria 1992), per ciascun presidio ospedaliero, la legge regionale veneta n. 39 del 1993, elevando tale limite minimo a 250 unità, non sembra manifestare, ad avviso di questo Ministero, condizioni di illegittimità costituzionale. Con tale legge, al contrario, sembrano rispettati i princìpi informatori della normativa nazionale dianzi citata, che sono improntati, come è noto, al contenimento della spesa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Risulta, comunque, al competente Servizio centrale della programmazione sanitaria di questo Ministero che la nuova giunta del Veneto, recentemente insediata, si prefigga di apportare alcuni emendamenti di rilievo al preesistente disegno di legge regionale in parola, con specifico riguardo alla definizione delle USL e delle aziende ospedaliere nell'ambito territoriale di pertinenza.

Il Ministro della sanità
Costa

(6 luglio 1994)

CECCATO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – In relazione ad un questionario scritto e distribuito dall'AGE-Associazione genitori di Montecchio Maggiore (Vicenza) mediante l'ausilio delle scuole elementari e medie, qui di seguito riportato:

INDAGINE SULLA FAMIGLIA

Il questionario deve essere compilato da ciascun genitore separatamente.

Si assicura il massimo anonimato.
Barrare Sì oppure No. Esempio: **Sì** No

Scuola (barrare una crocetta per ogni figlio)		
materna	Sì	No
elementare	Sì	No
media	Sì	No
superiore	Sì	No
Classe		

1) Famiglia

Che cosa intendi tu per «famiglia»?

1.1	Una coppia unita in matrimonio per amore e per avere figli	Sì	No
1.2	Una coppia che convive per amore e per avere figli	Sì	No
1.3	Una coppia insieme per scopi d'interesse	Sì	No
1.4	Un'unione di due persone dello stesso sesso	Sì	No
1.5	Altro	Sì	No

2) Dati di chi compila il questionario

2.1	Età		
	meno di 25 anni	Sì	No
	da 25 a 40 anni	Sì	No
	oltre i 40 anni	Sì	No
2.2	Sesso		
	maschile	Sì	No
	femminile	Sì	No
2.3	Stato civile		
	nubile	Sì	No
	celibe	Sì	No
	coniugato	Sì	No
	vedovo, separato, divorziato, ...	Sì	No
2.4	Presti attività lavorativa?	Sì	No
	Se sì, svolgi un lavoro		
	autonomo	Sì	No
	dipendente	Sì	No
	Quante ore lavori ogni giorno?		
	4 ore	Sì	No
	8 ore	Sì	No
	altro	Sì	No
	Per quanti giorni alla settimana lavori?		
	5	Sì	No
	+ di 5	Sì	No
	altro	Sì	No
2.5	Hai figli?	Sì	No
	Quanti?		
	Hai figli adottati?	Sì	No

	Quante gravidanze?		
	Quanti aborti?		
	volontari		
	spontanei		
2.6	Abitudini di vita:		
	Fumi?	Sì	No
	Bevi alcolici?	Sì	No
	Usi stupefacenti?	Sì	No
	Hai contratto infezioni virali gravi?	Sì	No
	Sei HIV positivo?	Sì	No
	Soffri di gravi malattie?	Sì	No
2.7	Hai casa di proprietà della famiglia?	Sì	No
	Se sì, la casa è		
	di entrambi	Sì	No
	del marito	Sì	No
	della moglie	Sì	No
2.8	La casa in cui abiti ha:	Sì	No
	Numero stanze		
	Numero servizi igienici		
	Numero automobili		
	Numero televisori		
	Hai parenti conviventi (anziani, handicappati, altro...)	Sì	No
	Quanti?		
	Hai una seconda casa?	Sì	No

3) La coppia

3.1	Come coppia, quante ore passate assieme ogni giorno, oltre al dormire?		
3.2	Trascorrete le vacanze		
	assieme	Sì	No
	separati	Sì	No
	con i figli	Sì	No
	Da quale età i figli possono fare le vacanze senza di voi, ma organizzate da Scout, parrocchia, eccetera?		
	Secondo te, i figli possono programmarsi e fare le vacanze da soli		
	prima dei 18 anni	Sì	No
	dopo dei 18 anni	Sì	No
3.4	Trovate del tempo per voi due?	Sì	No
3.5	Parlate fra voi?		
	spesso	Sì	No
	poco	Sì	No
	mai	Sì	No
	Di che argomenti parlate prevalentemente? (si possono dare più risposte)		
	economia	Sì	No
	educazione dei figli	Sì	No
	fatti quotidiani	Sì	No

	lavoro	Sì	No
	tempo libero	Sì	No
	religione	Sì	No
	politica	Sì	No
	sport	Sì	No
	scuola	Sì	No
	altro	Sì	No
3.6	Per le scelte comuni, chi decide prevalentemente?		
	solo tu	Sì	No
	solo l'altro/a	Sì	No
	entrambi	Sì	No
	con i figli	Sì	No
3.7	Capitano occasioni di incomprensione?		
	mai	Sì	No
	a volte	Sì	No
	spesso	Sì	No
	Se sì, si arriva talvolta a forme di violenza?	Sì	No
	Come ti comporti?		
	sopporti	Sì	No
	reagisci	Sì	No
	denunci	Sì	No
	altro	Sì	No
3.8	Motivi che provocano la violenza		
	alcool	Sì	No
	droga	Sì	No
	interessi economici	Sì	No
	essere contraddetti	Sì	No
	altro	Sì	No
3.9	Credi nell'aiuto reciproco?	Sì	No
3.10	Come cerchi di risolvere un problema?		
	assieme	Sì	No
	da solo	Sì	No
	con amici	Sì	No
	altro	Sì	No
3.11	Dà a ciascun valore un punteggio da un minimo di 1 a un massimo di 10:		
	amore / stima		
	reciproca assistenza / comprensione		
	tenerezza / sesso		
	dialogo / religione		
	sicurezza / ricchezza		
	fedeltà / felicità		
3.12	Se dipendesse solo da te, rifaresti una famiglia?	Sì	No

4) Con i figli

4.1	Consideri maggiormente importante per la formazione dei figli la presenza:		
	della madre	Sì	No
	del padre	Sì	No
	di entrambi	Sì	No
4.2	Ti interessa saperne di più sulla crescita umana e sociale dei figli?	Sì	No
4.3	Quante ore in media trascorri al giorno con i figli?	Sì	No
4.4	Discuti con i figli delle varie problematiche?		
	ogni giorno	Sì	No
	più giorni alla settimana	Sì	No
	qualche volta	Sì	No
4.5	Tenti di insegnare ai tuoi figli a cogliere gli aspetti		
	positivi (che danno fiducia)	Sì	No
	negativi (che incutono timore)	Sì	No
	entrambi (a seconda dei casi)	Sì	No
4.6	Pensi di essere		
	autoritario	Sì	No
	permissivo	Sì	No
	una persona che dialoga	Sì	No
4.7	Guardi la TV con i figli?	Sì	No
4.8	Passi del tempo libero con i figli?	Sì	No
4.9	Ti informi delle loro compagnie di amici?	Sì	No
4.10	Quando finisce il tuo compito di educare i figli?		
	a 18 anni	Sì	No
	quando diventano autonomi economicamente	Sì	No
	quando vanno ad abitare da soli	Sì	No
	quando si sposano	Sì	No
	non è mai cominciato	Sì	No
	mai	Sì	No
	altro	Sì	No
4.11	Ritieni giusto dare ai figli soldi sistematicamente (paghetta periodica)?		
	sempre	Sì	No
	mai	Sì	No
	altro	Sì	No
4.12	Dai soldi al figlio per:		
	premiarlo	Sì	No
	renderlo indipendente nelle necessità di *routine*	Sì	No
	insegnargli il valore del denaro	Sì	No
	perchè ti lasci tranquillo	Sì	No
4.13	Come cerchi di sviluppare l'autostima nei figli?		
	credendo in loro	Sì	No

sviluppando le loro possibilità Sì No
lodandoli Sì No
altro Sì No

4.14 Datti un voto da un minimo di 1 a un massimo di 10 per il tuo impegno verso i figli

4.15 Per educare i figli è necessario (dai a ciascun valore un punteggio da un minimo di 1 a un massimo di 10):

rispetto	dolcezza	botte
fermezza	esempio	dialogo
amicizia	.....	.....

4.16 Chi pensi debba educare i figli? (dai a ciascun valore un punteggio da un minimo di 1 a un massimo di 10):

amici	scuola	genitori
parrocchia	società	*mass-media*
gruppi	.....	.....

4.17 Come ti comporti di fronte alle molteplici proposte culturali odierne?
lasci libero il figlio Sì No
discuti assieme Sì No
altro Sì No

4.18 Dai un punteggio da un minimo di 1 a un massimo di 10 ai valori che vorresti fossero importanti per i tuoi figli:

onestà	altruismo	giustizia
ricchezza	cultura	carriera
salute	bellezza	libertà

4.19 A che cosa pensi mirino i tuoi figli?

5) Con la scuola

5.1 Verso gli insegnanti hai una relazione di
collaborazione Sì No
opposizione Sì No
indifferenza Sì No
variabile Sì No

5.2 Sai che cosa è l'autonomia scolastica? Sì No

5.3 Guardi il diario giornaliero dei tuoi figli? Sì No

5.4 Guardi i loro quaderni?
ogni giorno Sì No
qualche volta Sì No
mai Sì No

5.5 Parli con il figlio dei suoi impegni scolastici?
ogni giorno Sì No
mai Sì No
qualche volta Sì No
se mi viene chiesto Sì No

5.6 Parli con gli insegnanti? Sì No

5.7 Conosci gli organi collegiali? Sì No

5.8	Vorresti essere più informato su leggi, ordinanze, partecipazione?	Sì	No
5.9	Chi ti può aiutare?		
	gli amici	Sì	No
	qualche insegnante	Sì	No
	tutti gli insegnanti	Sì	No
	l'AGE	Sì	No
	i *mass-media*	Sì	No
	altro	Sì	No
5.10	Credi sia più importante collaborare con la scuola:		
	materna	Sì	No
	elementare	Sì	No
	media	Sì	No
	superiore	Sì	No
	tutte	Sì	No
	nessuna	Sì	No
5.11	Che suggerisci per migliorare il rapporto famiglia-scuola?		

6) Con altre istituzioni

6.1	Sei credente?	Sì	No
	Sei praticante?	Sì	No
	da solo	Sì	No
	in coppia	Sì	No
	con i figli	Sì	No
	Presti qualche servizio in parrocchia?	Sì	No
	Qual è la tua religione?		
6.2	Ritieni la famiglia il nucleo primo su cui si fonda la società?	Sì	No
6.3	Ritieni che lo Stato italiano tuteli adeguatamente la famiglia?	Sì	No
	Se no, ritieni che la famiglia debba essere aiutata soprattutto se numerosa?	Sì	No
	In quali maniere?		
	attraverso una ripartizione più equa del carico fiscale	Sì	No
	considerando il numero dei componenti	Sì	No
	assicurando un contributo alla moglie casalinga	Sì	No
	mettendo a disposizione nuove abitazioni	Sì	No
	altro (da specificare)	Sì	No
6.4	Le cose che più servono (dai un punteggio da un minimo di 1 a un massimo di 10)		
	lavoro		
	ricchezza		
	sicurezza economica		
	sicurezza sociale		
	combattere la violenza		
	solidarietà		

donare qualcosa di sè gratuitamente
regolare le immigrazioni
libertà di vivere la propria vita senza rendere alcun conto
importanza di conoscere il senso della vita
conoscenza dei popoli e di altre culture

6.5 La famiglia valida è... (dai un punteggio da un minimo di 1 a un massimo di 10)
unita attiva
propositiva aperta
solidale
La tua comunità familiare si trova con altre? Sì No
Se sì, ogni quanto?

6.6 Riporta tue proposte riferite a famiglia, coppia, educazione dei figli

P.S. Se vuoi far parte dell'AGE, o desideri saperne di più dell'associazione genitori, scrivici o telefonaci.

AGE - Associazione genitori Montecchio Maggiore
casella postale n. 52
36075 - Montecchio Maggiore (Vicenza)
telefono 0444/698324

considerato il rifiuto alla distribuzione da una parte degli istituti interpellati per delibera del consiglio di istituto con motivazione riguardante la discrezionalità delle domande ed il veicolo di distribuzione (bambini) non adatto al caso;

preso atto che il provveditorato agli studi di Vicenza imponeva agli istituti la distribuzione qualunque fosse la decisione degli organi collegiali di istituto e che questa decisione ha provocato notevoli polemiche tra il corpo docenti, i genitori e i cittadini,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che sia nel giusto il provveditorato agli studi a subordinare il consiglio di istituto ad una associazione (AGE in questo caso) ed in che modo quindi si debbano interpretare i decreti delegati ed in particolare la circolare dell'ex ministro Rosa Russo Jervolino n. 149 del 27 aprile 1994, che chiaramente attribuisce specifica competenza agli organi collegiali in merito alla capacità decisionale circa iniziative a qualsiasi titolo promosse all'interno della comunità scolastica o per suo tramite;

quale sia il giudizio sul contenuto del questionario e sulla liceità dell'AGE a procurarsi tali dati.

(4-00310)

(3 giugno 1994)

Risposta. – Con riferimento a quanto rappresentato con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, a proposito del questionario redatto dall'Associazione genitori (AGE) di Montecchio Maggiore, il provveditore agli studi di Vicenza, al quale sono stati chiesti i necessari chiarimenti, ha precisato di non avere mai imposto alle dipendenti scuole la distribuzione nelle classi del documento in parola — che è stato offerto, a quanto gli risulta, direttamente dall'AGE a qualche scuola — ma di essersi solo limitato a richiamare le disposizioni impartite, per casi del genere, con la circolare di questo Ministero n. 255 del 19 agosto 1991.

Con tale circolare, volta ad agevolare la partecipazione dei genitori alla vita della scuola secondo lo spirito del decreto delegato n. 416 del 31 maggio 1974, è stato in effetti disposto — in relazione anche agli adempimenti connessi con il rinnovo triennale degli organi collegiali — che ai rappresentanti dell'AGE (Associazione italiana dei genitori), dell'AGESC (Associazione dei genitori delle scuole cattoliche) e del CGD (Coordinamento dei genitori democratici) sia consentito l'accesso nelle scuole di ogni ordine e grado e l'eventuale distribuzione di materiale (avvisi e comunicati) previe opportune intese con i competenti capi di istituto.

In aderenza pertanto alle disposizioni contenute nella succitata circolare, il provveditore agli studi di Vicenza ha fatto presente a talune scuole, in riscontro a specifici quesiti, che la diffusione di avvisi ed altro materiale, da parte delle predette associazioni — costituite tutte con regolare statuto e da anni impegnate nello studio di tematiche scolastiche ed educative —, non è da ritenere soggetta ad interventi del consiglio di circolo o di istituto, ma soltanto al visto dei competenti presidi e dei direttori didattici, ai quali è devoluta ovviamente ogni valutazione di merito ed ai quali compete, in particolare, accertare che le attività o il materiale proposti siano coerenti con i fini istituzionali delle medesime associazioni, attesa la superiore esigenza di garantire, come precisato dallo stesso provveditore ai firmatari dei quesiti rivoltigli, «il pieno rispetto dell'autonomia e della libera scelta dei singoli».

Quanto sopra premesso, questo Ministero, pur comprendendo le preoccupazioni dell'onorevole interrogante per il contenuto alquanto delicato di alcune delle domande poste con il questionario in parola, non ritiene tuttavia che dall'eventuale compilazione dello stesso, rimessa comunque all'autonoma valutazione dei genitori, possa derivare nocumento alla scuola o alla riservatezza delle famiglie; ci si trova, infatti, al cospetto di una indagine che i promotori dell'iniziativa si sono impegnati a condurre — come si desume dalle informazioni acquisite e dalle avvertenze contenute nel questionario — assicurando il massimo anonimato.

Resta, infine, da osservare che le istruzioni emanate con la circolare del ministro Jervolino n. 143 del 27 aprile 1994 hanno inteso — in vista anche della prossima realizzazione dell'autonomia scolastica, prevista dall'articolo 4 della legge n. 537 del 1993 — rimettere all'esclusiva valutazione dei competenti organi collegiali tutte quelle iniziative promosse da enti ed associazioni varie, sia pubbliche che private (quali concorsi a premi, concessione di borse di studio, proiezioni di filmati, eccetera), con l'intento di coinvolgere direttamente gli alunni, come chiaramente indicato nella stessa circolare.

Nel caso segnalato, invece, l'iniziativa proposta dall'AGE era diretta, come dianzi chiarito, esclusivamente ai genitori.

Il Ministro della pubblica istruzione
D'Onofrio

(30 giugno 1994)

MERIGLIANO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che la scuola materna non statale è regolata, nei suoi rapporti con l'amministrazione scolastica, dalle disposizioni del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 (precisamente dagli articoli 28 e dal 37 al 45), e dalle corrispondenti disposizioni del regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297 (e precisamente dagli articoli dal 122 al 127), come da parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato nell'adunanza del 4 dicembre 1975 e come confermato, più recentemente, dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300;

che le norme contenute nell'articolo 106 del testo unico e negli articoli dal 237 al 243 del regolamento generale sopracitati riguardano le scuole elementari «aperte da privati e destinate a fanciulli in età dell'obbligo scolastico» e pertanto non riguardano la scuola materna non statale;

che in base alle norme citate nel primo punto delle premesse il *requisito della cittadinanza italiana non è richiesto per il personale insegnante* della scuola materna non statale;

che di conseguenza il parere n. 243/90 emesso dalla seconda sezione del Consiglio di Stato è assolutamente irrilevante per gli insegnanti della scuola materna non statale e ciò tanto più in quanto il predetto parere riguarda esclusivamente il caso di insegnanti non di ruolo della scuola statale o cittadini italiani che aspirano ad essere assunti in ruolo dallo Stato in virtù di disposizioni speciali o in seguito a concorso;

constatato:

che la circolare ministeriale n. 293, protocollo n. 7799, del 4 ottobre 1993, senza alcuna base giuridica, fa riferimento alla cittadinanza italiana supponendola requisito indispensabile per l'accesso all'insegnamento nella scuola materna non statale e conclude quindi «che solo i cittadini appartenenti ai paesi della CEE possono vantare il titolo di accesso nelle materne non statali»;

che tale infondata disposizione ha creato disagi in scuole materne non statali cui è stato negato il riconoscimento della nomina di insegnanti in possesso del prescritto titolo di studio ma non della cittadinanza italiana o di un paese della CEE,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga indispensabile, con apposita circolare, chiarire che il requisito della cittadinanza italiana non è richiesto dalla legge per l'accesso all'insegnamento nella scuola materna non statale.

(4-00166)

(16 maggio 1994)

Risposta. – In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si ritiene opportuno far presente, preliminarmente, che la circolare ministeriale n. 293 del 4 ottobre 1993, recante disposizioni in materia di funzionamento delle scuole materne non statali, non ha apportato alcuna innovazione alle disposizioni vigenti in materia bensì ha inteso dare un assetto organico alla normativa medesima.

Per quanto concerne in particolare il requisito della cittadinanza, richiesto per l'accesso all'insegnamento nella scuola materna non statale, si ritiene di dover precisare che l'articolo 238 del regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297, prevede, tra l'altro, che coloro che intendono aprire scuole private devono corredare la domanda di «documenti comprovanti la cittadinanza, la capacità e la moralità del richiedente e degli insegnanti».

Ed invero tale disposizione, che ad avviso dell'onorevole interrogante riguarda soltanto la scuola elementare, deve riferirsi anche agli insegnanti che svolgono le loro attività nell'ambito della scuola materna medesima considerato che, ai sensi dell'articolo 37 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, l'istruzione del grado preparatorio della scuola elementare (cioè del primo dei tre gradi in cui era suddivisa la scuola primaria) era impartita nella scuola materna.

In conformità alle suddette disposizioni normative ed in relazione al parere n. 234 espresso in data 17 dicembre 1990 dalla seconda sezione del Consiglio di Stato, circa l'ammissione dei cittadini CEE all'insegnamento nelle scuole pubbliche, la circolare ministeriale 4 ottobre 1993, n. 293, ha, pertanto, ribadito che solo i cittadini appartenenti ai paesi della CEE possono vantare il titolo di accesso nelle scuole materne non statali.

Il principio fissato dal predetto organo consultivo circa l'equiparazione dei cittadini CEE ai cittadini italiani anche ai fini dell'insegnamento nelle scuole private è stato peraltro recentemente sancito dall'articolo 336 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Si desidera, comunque, far presente che il problema riguardante l'utilizzazione dei docenti extracomunitari nelle scuole materne non statali – considerati anche i mutamenti sociali interventi dall'emanazione del regio decreto n. 1297 del 1928 – è attualmente oggetto di particolare attenzione da parte di questo Ministero ai fini delle soluzioni che saranno ritenute possibili.

Il Ministro della pubblica istruzione
D'Onofrio

(30 giugno 1994)

NAPOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che l'articolo 4, comma 9, della legge n. 362 del 1991 (riordino del settore farmaceutico) stabilisce che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe emanato le nuove norme dei concorsi a sedi farmaceutiche;

che, a tutt'oggi, il Presidente del Consiglio non ha ancora provveduto a quanto disposto dalla legge con conseguente blocco da parte dei comuni della messa a concorso di centinaia di sedi farmaceutiche resesi libere dalla revisione biennale delle piante organiche;

che tale inadempienza è stata oggetto, per i riflessi all'interno della categoria e nelle realtà locali, di indagini anche da parte della magistratura,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi di tale inadempienza e se non si ritenga opportuna, per i motivi esposti, la sollecita emanazione delle norme previste dalla citata legge.

(4-00098)

(12 maggio 1994)

Risposta. – Il regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 9, della legge n. 362 del 1991, avente per oggetto il riordino del settore farmaceutico e la relativa normativa del concorso a sedi farmaceutiche, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 1994, n. 288, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, in esecuzione alla normativa fissata dall'articolo 4 della richiamata legge n. 362 del 1991, dopo aver acquisito materiale documentale, sentite le proposte del Ministero della sanità, ha predisposto uno schema di regolamento inviato al Consiglio di Stato per le proprie valutazioni.

Il Consiglio di Stato ha restituito lo schema del regolamento in questione, con valutazione positiva nel mese di marzo 1994.

Il regolamento, sottoposto alla firma del Presidente del Consiglio dei ministri Ciampi, è stato inoltrato alla firma del Guardasigilli Conso, successivamente al visto della Corte dei conti, per essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 115 del 19 maggio 1994.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
Letta

(4 luglio 1994)

PINTO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il 25 aprile 1995 ricorrerà il 50° anniversario della Liberazione dell'Italia, data storica per il nostro paese, per la somma dei valori sociali, politici, umani e culturali che essa rappresenta e per il significato che in essa assunse la fase della resistenza al fascismo quale contributo essenziale all'ispirazione della Carta costituzionale ed in particolare ai suoi solenni princìpi in tema di unità ed indivisibilità nazionale, solidarietà e diritti di libertà e di democrazia;

che il tempo decorso e alcuni interessati silenzi, che si alternano a ricorrenti tentativi di deformazione della storia e di comoda o superficiale interpretazione di eventi, rischiano di creare confusione o oblio su di una fase importante del nostro passato e di privare le giovani generazioni del contributo prezioso ed illuminante rappresentato dalla corretta

e completa conoscenza di un non breve periodo della storia dell'Italia e dell'Europa;

che, come autorevolmente ha affermato di recente Giovanni Paolo II, ricordando lo sterminio degli ebrei per mano dei nazisti, «si è attraversato un oscuro deserto in cui pareva inaridita la sorgente stessa dell'amore», mentre dalle sofferenze delle vittime ancora si leva con forza, struggente ed accorato, l'invito a non dimenticare;

che, mentre l'oblio diventerebbe colpevole, la pienezza di un'obiettiva informazione e di una serena interpretazione degli eventi può e deve indurre alla nobiltà del sentimento del perdono ma insieme alla riaffermazione convinta dell'impegno di tutti contro il sorgere di condizioni che consentano il ripetersi di ogni forma di intolleranza, razzismo, faziosità ed ingiustizia e per la costruzione di una società fondata sul diritto alla vita, sulla giustizia, sulla solidarietà e sulla non violenza,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno, già nell'immediato, assumere nelle scuole di ogni ordine e grado idonee e concrete iniziative volte a colmare pericolose disinformazioni, ad impedire ogni interessato tentativo di cancellazione di dolorose ma significative pagine di storia, a ricordare ed illustrare, con rigoroso metodo scientifico, gli eventi che concorsero ad ispirare i contenuti ed i princìpi sanciti nella Carta costituzionale, onde la nostra comunità diventi sempre più consapevole, partecipe e attiva protagonista della propria civiltà culturale e perciò accresca l'attenzione e la vigilanza per la conservazione e lo sviluppo di tutte le libertà democratiche.

(4-00004)

(16 aprile 1994)

Risposta. - Si desidera anzitutto assicurare che le considerazioni espresse con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, affinchè nei giovani sia mantenuta viva la memoria storica degli eventi che portarono nel lontano 25 aprile 1945 alla Liberazione dell'Italia dalla dittatura, sono pienamente condivisibili ed attengono ad un problema che è ben presente all'attenzione dell'amministrazione scolastica.

Premesso infatti che i momenti più significativi connessi alla Resistenza ed, in particolare, quelli che hanno portato alla nascita della democrazia, trovano ampio spazio nei programmi di storia e di educazione civica delle scuole di ogni ordine e grado, si fa presente che, anche nel corrente anno scolastico, il Ministero, nell'intento di risvegliare nelle coscienze delle giovani generazioni quei princìpi di giustizia sociale, di tolleranza, di pace e di rispetto degli altri - che trovano solenne riconoscimento nell'attuale Costituzione repubblicana — non ha mancato — attraverso l'emanazione delle circolari n. 121 dell'11 aprile 1994 e n. 152 del 2 maggio 1994 - di richiamare l'attenzione degli operatori scolastici sul profondo significato della ricorrenza del 25 aprile.

Si ricorda, in particolare, che con la citata circolare n. 152 del 1994 questo Ministero ha invitato i suddetti operatori a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche anche la pronuncia emessa per la circostanza dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 12 aprile 1994.

Tale consesso, allo scopo di portare un proprio qualificato contributo al dibattito, acceso in questi ultimi tempi intorno ai contrastanti significati della ricorrenza in parola, ha posto l'accento sulla necessità che la scuola affronti «con impegno di verità e di onestà intellettuale, il processo storico che si concluse il 25 aprile del 1945», raccomandando che la documentata conoscenza da fornire ai giovani sul passaggio - grazie anche alla Resistenza italiana - dalla dittatura e dagli orrori della guerra al «difficile ma esaltante periodo di ricostruzione materiale e morale», avvenga «non per alimentare la retorica del vincitore e l'odio o il disprezzo per i vinti, ma per consentire a chi non ha vissuto quelle vicende la possibilità di comprendere e di comparare i prezzi che sono stati pagati, le atrocità che si sono commesse, i sacrifici che si sono compiuti, ma soprattutto i valori e i disvalori che sono in gioco».

Dal proprio canto, il Ministero, nell'ambito dei proprio poteri di vigilanza e di coordinamento, non mancherà di adoperarsi affinchè le iniziative culturali e sociali, che le comunità scolastiche riterranno di assumere nel prossimo anno scolastico, in occasione del cinquantesimo anniversario della Liberazione, si svolgano in piena coerenza con le raccomandazioni come sopra espresse dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Tali iniziative, in conformità delle istruzioni emanate con la circolare ministeriale n. 143 del 27 aprile 1994, potranno essere promosse direttamente dai competenti organi collegiali, in vista anche della prossima realizzazione dell'autonomia scolastica, prevista, com'è noto, dall'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Si fa presente infine che questa amministrazione, consapevole della necessità di una corretta informazione e di una serena interpretazione degli eventi degli ultimi anni della storia italiana e mondiale, si ripromette di organizzare, così come programmato nel piano di aggiornamento dell'anno 1994, un seminario di studio sui «contenuti e valenza trasversale dell'educazione civica» rivolto a ispettori tecnici, presidi e docenti della scuola media.

In preparazione di tale aggiornamento la competente Direzione generale del Ministero sta pertanto svolgendo, attraverso gli ispettori tecnici, una ricerca sullo stato di attuazione dei programmi della storia e dell'educazione civica nella scuola media per verificare, in particolare, l'effettivo insegnamento della storia relativa al periodo dall'inizio del secolo ad oggi.

Il seminario dovrà produrre del materiale da diffondere nelle scuole medie per raggiungere il maggior numero possibile di docenti e offrire quindi nuovi elementi di studio per la didattica della storia e dell'educazione civica, insegnamento volto non solo a colmare disinformazioni, ma a proporre i valori umani, politici e culturali della nostra società, quei valori cioè che rendono i cittadini partecipi e protagonisti del mantenimento e della crescita della demorazia.

Il Ministro della pubblica istruzione
D'Onofrio

(30 giugno 1994)

ROCCHI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il nuovo codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede all'articolo 169, comma 6, norme per il trasporto di animali di piccola taglia con l'obbligo di essere «custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione»;

che per i contravventori è prevista la sanzione amministrativa da 100.000 a 400.000 lire,

si chiede di sapere:

quante infrazioni a questo articolo siano state rilevate fino ad oggi;

se non si ritenga di intervenire, all'interno della già prevista revisione del codice, per permettere il trasporto di animali domestici d'affezione, senza fini di lucro, sui sedili posteriori delle automobili che non dispongono di vano posteriore e per rendere facoltativo l'uso della rete metallica;

come sia da intendersi l'esclusione della possibilità di trasporto di cani non di piccola taglia poichè anche questi animali devono avere la possibilità, in alcuni casi hanno la necessità, ad esempio, per motivi medici, di essere trasportati.

(4-00019)

(16 aprile 1994)

Risposta. – L'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 15 settembre 1993), ha modificato l'articolo 169, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992, estendendo la possibilità di trasporto sui veicoli, cui si riferisce la norma, agli animali domestici in genere. È quindi già venuto meno il limite della «piccola taglia» previsto originariamente dalla norma.

È consentito, pertanto, il trasporto di un animale domestico senza particolari modalità, purchè in condizioni tali da non costituire impedimento o pericolo per la guida.

Il trasporto di animali domestici in numero superiore ad uno è invece ammesso solo se gli animali siano custoditi in apposita gabbia o contenitore, oppure nel vano posteriore al posto di guida appositamente separato. Si ritiene, al riguardo, che la finalità di pubblico interesse (tutela della sicurezza alla guida), che tali norme sono intese a perseguire, escluda l'opportunità di una modifica delle norme medesime.

La direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione precisa che i dati richiesti dall'onorevole interrogante, relativi al numero delle infrazioni già rilevate al predetto articolo 169, comma 6, non sono in possesso di questa amministrazione in quanto di competenza del Ministero dell'interno.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Fiori

(23 giugno 1994)

RONCHI. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* - Premesso:

che in una scuola elementare di Fierozzo-Florutz, in provincia di Trento, è stato appeso un cartello sul quale era scritto: «Durante le ore di lezione si deve parlare in italiano... chi parlerà in dialetto pagherà una multa... con dieci multe si paga un pegno...»;

che la disposizione di questo regolamento scolastico è un errore pedagogico e linguistico: un linguista come Graziadio Isaia Ascoli scriveva che il bilinguismo naturale lingua-dialetto «è una condizione privilegiata» (in Archivio glottologico, volume 1, 1883) e pedagogisti come Giuseppe Lombardo-Radice, che inserì nella riforma Gentile il rispetto per i dialetti, ritengono il dialetto importante nelle scuole;

che un conto è il necessario insegnamento della lingua italiana, altro conto è dare una connotazione negativa, quasi discriminatoria, a chi parla il suo dialetto, nel quale si riflettono le proprie origini familiari e locali e che è invece una forma espressiva, spesso ricca di tradizioni e culture che rischiano di essere cancellate,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover intervenire per impedire iniziative discriminatorie che possano scoraggiare l'uso dei dialetti locali nelle scuole;

se non ritengano invece di favorire con proprie indicazioni il pieno rispetto dell'articolo 6 della nostra Costituzione e la piena valorizzazione delle lingue, dei dialetti, delle culture e delle tradizioni locali. (4-00243)

(26 maggio 1994)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare citata in oggetto, il sovrintendente scolastico della provincia autonoma di Trento, con la nota protocollo n. 9366/A20c del 14 giugno 1994, ha comunicato che il problema venutosi a creare, presso la scuola elementare di Fierozzo-Florutz (Trento), a seguito dell'esposizione di un cartello con il quale si invitavano gli alunni ad esprimersi, durante le ore di lezione in lingua italiana, è stato superato.

A seguito, infatti, di un'assemblea con la presenza di tutte le componenti scolastiche ed autorità locali è stato chiarito che il predetto cartello non intendeva penalizzare l'uso del dialetto locale, ma promuovere un migliore approfondimento della lingua italiana con il costante uso della stessa nel rapporto alunni-insegnanti.

Si precisa, infine, che il comportamento della comunità scolastica si è sempre attenuto a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, concernente «Approvazione dei nuovi programmi didattici per la scuola primaria», che alla pagina 6 recita testualmente: «La scuola si propone l'obiettivo di far conseguire la capacità di comunicare correttamente in lingua nazionale, a tutti i livelli, dai più colloquiali ed informali ai più elaborati e specializzati; va anche rispettato l'eventuale uso del dialetto in funzione dell'identità culturale del proprio ambiente».

Il Ministro della pubblica istruzione
D'Onofrio

(30 giugno 1994)